

Il VicePresidente

Per conoscenza

Roma, 20 Ottobre 1955

In conformità a quanto disposto in sede di Consiglio Direttivo A.C.E.C. tenutosi recentemente a Roma, per cui Ella veniva chiamata a far parte della Commissione per lo studio del Regolamento del Servizio Assistenza Sale, con la presente Le faccio avere duplice copia dello schema predisposto dalla Presidenza dell'Associazione, perchè Lei possa apportarvi le correzioni e formulare le proposte che riterrà opportune.

Le sarò grato se vorrà restituirmi la seconda copia con la Sue osservazioni, possibilmente entro il giorno 27 Ottobre p.v.-

Cordiali ossequi.

(Floris Luigi Ammannati)

2 all.

inviata a:

- Rev.mo Don Carlo Dell'Angelo - Vice Delegato Reg. - BERGAMO
- Mons. Pio Carlo Poggi - Delegato Regionale - FIRENZE
- Don Novello Gammidoni - Delegato Regionale - FOLIGNO
- Don Vincenzo Di Renzo - Delegato Regionale - ANCONA
- Amm.glio Angelo Ginocchetti - Delegato Regionale - NAPOLI

ASSOCIAZIONE CATTOLICA ESERCENTI CINEMA (ACEC)

SCHEMA DI REGOLAMENTO DEI SERVIZI ASSISTENZA SALE

Costituzione

Art. 1.- In attuazione di quanto previsto dall'art.2, lettera b) dello Statuto ACEC è costituito, in seno all'Associazione Cattolica Esercenti Cinema (ACEC), il Servizio Assistenza Sale Cinematografiche Cattoliche (S.A.S.).

Finalità

Art. 2.- Il Servizio Assistenza Sale, esclude scopi di lucro e commerciali, e si propone le seguenti finalità:

a) - di facilitare l'osservanza delle norme emanate dall'Autorità Ecclesiastica e da quella civile in ordine al funzionamento ed alle finalità delle Sale Cinematografiche Cattoliche mediante:

- il rifornimento agli Uffici Regionali di Revisione Film, dei film da revisionare, secondo un ordine di programmazione valido per la regione interessata, provvedendo successivamente ad effettuare, od a far effettuare, sulle pellicole le correzioni di sposte dagli Uffici suddetti;

- e assistendo gli associati nella scelta dei film da programmare, predisponendo in proposito dei programmi da servire come base per i diversi tipi di Sale Cattoliche della regione interessata;

b) - di assistere gli associati nella contrattazione dei film con le Case di noleggio e distribuzione film, ed in tutte le pratiche concernenti la conduzione delle Sale (direzione, pratiche assicurative, personale, ecc.);

c) - di provvedere, per conto degli associati, al ritiro ed alla riconsegna dei film presso le Agenzie di noleggio e di distribuzione, alla spedizione dei film alle sale, ed ai pagamenti relativi;

c) - di compiere tutte quelle azioni atte ad assicurare ogni assistenza necessaria per aiutarli al raggiungimento delle finalità che le Sale Cinematografiche Cattoliche si propongono - previa approvazione dei nuovi eventuali compiti da parte della Presidenza Nazionale ACEC.

Soci

Art. 3.- Sono soci del Servizio Assistenza Sale, i Soci dell'ACEC, di cui all'art. 3 dello Statuto ACEC, ad eccezione di quelli indicati nella lettera c) dell'articolo citato (1).

Struttura organizzativa

Art. 4.- Il Servizio Assistenza Sale è strutturato regionalmente ed ha la Sua sede, normalmente, presso la città capo zona regionale dei noleggi e della distribuzione.

Esso opera nelle singole regioni e diocesi in stretto coordinamento con le competenti Commissioni per la Cinematografia (o per lo Spettacolo), nominate dalla Autorità Ecclesiastica.

Organi direttivi

Art. 5.- Sono organi direttivi del Servizio Assistenza Sale, sul piano nazionale quelli previsti dall'Art. 7 dello Statuto ACEC (2); e sul piano regionale quelli indicati agli Art. 10 e 7 del Regolamento dell'ACEC (3).

Funzionamento del Servizio

Art. 6.- Per i servizi effettuati dal Servizio Assistenza Sale ai singoli associati è dovuta una quota a titolo di rimborso spese, il cui ammontare (a quota fissa, o a percentuale, o misto) sarà fissato annualmente dalle singole Assemblee regionali dei delegati diocesani ACEC e approvato dal Consiglio Direttivo dell'ACEC.

Art. 7.- La Presidenza Nazionale ACEC, su conforme delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione stabilirà i modi e le forme ritenuti utili per aiutare, anche mediante l'erogazione di aiuti economici, la costituzione del Servizio Assistenza Sale ed il loro valido ed efficiente sviluppo e funzionamento.

Norme transitorie

Art. 8.- Ai fini del Servizio Assistenza Sale, il complesso delle Sale Cinematografiche Salesiane fa centri capo al Centro Educativo delle Opere Salesiane è equiparato ad una regione.

Art. 9.- Nelle regioni presso le quali esistano e siano funzionanti dei Servizi Assistenza Sale a carattere diocesano, è consentito - in deroga alla norma di cui all'art. 4 del presente Regolamento - l'ulteriore svolgimento della loro attività purchè sussistano le seguenti condizioni:

- a) - il servizio funzioni da oltre un anno con risultati positivi;
- b) - il servizio assista un numero di Sale Cinematografiche Cattoliche sufficienti ad assicurare, anche dal lato economico-amministrativo, il sicuro funzionamento del Servizio. In linea di massima si ritiene che il criterio base debba essere l'assistenza continua di almeno 50/60 Sale Cinematografiche Cattoliche;
- c) - il servizio abbia le stesse finalità fissate dal presente Regolamento e funzioni secondo le direttive impartite dagli Organi direttivi dell'ACEC.

Art. 10.- La Presidenza Nazionale dell'ACEC, di concerto con le Delegazioni regionali ACEC, redigerà secondo quanto prescritto dall'art. 9, lettera f) dello Statuto ACEC, il testo del Regolamento definitivo

del Servizio Assistenza Sale che dovrà presentare all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'ACEC entro il 31 dicembre 1956.

Norme finali

Art. 11.- Per quanto non previsto dal presente Regolamento è competente il Consiglio Direttivo dell'ACEC.

Roma, 20 ottobre 1955

NOTE:

- (1) - a) tutti gli esercenti le Sale cinematografiche, comunque dipendenti o controllate dall'Autorità Ecclesiastica;
b) i Delegati centrali, regionali e diocesani incaricati dalla predetta Autorità di seguire l'attività dei cattolici in questo specifico settore;
c) alcuni tecnici, nominati - a titolo di esperti - dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- (2) - Sono organi dell'Associazione: la Presidenza, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Sindaci.
- (3) - Art. 10: "Le Delegazioni Regionali sono composte dal Delegato Regionale, dall'eventuale Vice Delegato Regionale, e dal rappresentante designato dall'Autorità Ecclesiastica competente";
Art. 7: omissis - "potranno partecipare all'Assemblea regionale i Delegati Diocesani dell'Associazione o, in caso di loro forzata assenza, un loro sostituto munito di regolare delega scritta, e il rappresentante designato dall'Autorità Ecclesiastica"; "avranno diritto di voto i soli Delegati Diocesani dell'Associazione, od i loro sostituti"; omissis -.